

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34921-diritti-di-informazione-traduzione-ed-interpretariato-nel-processo-penale>

Autore: Balbo Paola

Diritti di informazione, traduzione ed interpretariato nel processo penale

(Direttive 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e 2012/13/UE del 22 maggio 2012)

DIRITTI DI INFORMAZIONE, TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO NEL PROCESSO PENALE
(DIRETTIVE 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 e 2012/13/UE del 22 maggio 2012)

(Paola Balbo)

Nel 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una *Roadmap on procedural rights*¹ per realizzare una collaborazione rafforzata tra gli Stati membri nel settore della giustizia penale, in specifico attraverso la formulazione e l'approvazione di cinque misure legislative:

- Misura A: diritto alla traduzione e interpretazione (con una attenzione particolare alle esigenze di soggetti con difficoltà uditive);
- Misura B: diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (*Letter of Rights*);
- Misura C: consulenza legale e assistenza legale gratuita (prima e durante il processo);
- Misura D: il diritto del detenuti alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari;
- Misura E: garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili

cui si è aggiunta una sesta in fase ancora di consultazione:

- Misura F: Libro verde sulla detenzione preventiva.

Il fine ultimo dalla fiducia rafforzata che il Consiglio si prefigge di realizzare, consegue al fatto che la *“eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.(considerando 3)* Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.(considerando 8)”.

Le misure A e B sono state approvate rispettivamente con le Direttive 2010/64/EU e 2012/13/EU.

La prima è entrata in vigore dal 15 novembre 2010 e il termine per il recepimento scadrà il 27 ottobre 2013.

La seconda è entrata in vigore il 22 maggio 2012 e il termine di recepimento scadrà il 2 giugno 2014.

La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare gli standards minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli artt. 47 e 48(2) della Carta dei diritti fondamentali. Vista nella sua singolarità essa potrebbe apparire lacunosa in alcuni passaggi, ma questa presunta carenza trova un logico e corretto completamento nella Direttiva 2012/13/UE, funzionalmente e concettualmente integrativa della prima. Proprio la stretta interconnessione che le due misure offrono, fornisce la imprescindibile chiave di lettura ed applicazione del rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, la cui concretizzazione si ha non fosse altro per l'introduzione - con la Direttiva sul diritto all'informazione (Direttiva 2012/13/UE) - della cd 'lettera dei diritti'. Sotto il profilo della costruzione formale, una puntualizzazione ulteriore della interconnessione e complementarietà delle Direttive in esame, si ricava dalla

¹ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/110740.pdf

lettura dei *considerando*, la cui simmetria consente di cogliere le finalità e i punti vincolanti in esse contenuti rispetto ai sistemi penali nazionali.

Dai *considerando* deriviamo principi, criteri interpretativi e finalità cui la Commissione europea mira attraverso la realizzazione delle citate cinque misure; principi poi riversati nel testo normativo e che si possono così schematizzare:

- a) il reciproco riconoscimento e il riavvicinamento della cooperazione penale dei Paesi dell'UE,
- b) la salvaguardia dei diritti di indagati e accusati,
- c) l'effettivo grado di sufficiente affidamento nei procedimenti penali degli Stati Membri che spesso solo formalmente hanno recepito la CEDU,
- d) l'applicazione del principio del diritto alla traduzione scritta e orale, come misura di accompagnamento necessaria, da applicare all'esecuzione del mandato d'arresto europeo²,
- e) una clausola di esclusione dalla rigorosa applicazione della direttiva negli Stati Membri che affidino ad una autorità altra da un tribunale la competenza per comminare sanzioni per fatti penali di scarsa rilevanza (*considerando* 16). Si tratta tuttavia di una esclusione parziale, in quanto l'applicazione della direttiva si riespande pienamente se alla condanna può far seguito l'instaurarsi di un procedimento destinato a consentire l'appello³,
- f) l'assistenza linguistica (in essa, si badi, si intende inclusa quella per persone con disabilità), libera e idonea, nonché a spese dello Stato, per indagati e imputati,
- g) la garanzia dell'interpretariato e/o della traduzione nella lingua madre ovvero in una qualunque altra lingua che il sospetto o imputato parlino o comprendano, per consentire loro pienamente l'esercizio dei diritti di difesa,
- h) la necessità condizionale dell'autorità di sostituire l'interprete scelto, qualora la qualità dell'interpretazione sia considerata insufficiente ad assicurare il diritto ad un processo corretto,
- i) la capacità delle autorità di ricorrere ai sistemi già funzionanti nel contesto del e-Justice europeo per i casi di videoconferenza,
- j) l'attenzione ai documenti e agli estratti essenziali di documenti ai fini della difesa,
- k) la facilitazione dell'accesso ad un database nazionale di interpreti e traduttori legali, ove esistente⁴.

Gli standards minimi dell'articolato della Direttiva 2010/64/UE sono così strutturati:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino

² A tal riguardo sono utili:

Presa di posizione dell'avvocato generale Yves Bot, 28 Aprile 2008, Causa C-66/08, Procedimento penale a carico di Szymon Kozłowski.

Inoltre:

Conclusioni dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, 12 Settembre 2006, Causa C-303/05, Advocaten Voor De Wereld Vzw contro Leden Van De Ministerraad

³ un esempio tipico e immediato per l'Italia è il processo davanti al giudice di pace penale

⁴ In Italia esistono associazioni di buon livello, che si raccordano tra di loro e da anni sollecitano, ai fini del miglioramento del livello complessivo, una soluzione normativa. Un quadro dello status attuale può essere verificato attraverso le azioni attivate tramite EULITA, www.eulita.eu

alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

3. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

4. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell'avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così come il diritto nazionale relativo al diritto di accesso dell'indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali.

Articolo 2 Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

3. Il diritto all'interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l'appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.

5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

6. Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento.

7. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti, a norma del presente articolo, forniscano l'assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento.

8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Articolo 3 Diritto alla traduzione di documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

4. Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico.

5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

6. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione scritta del documento in questione.

7. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

8. Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria.

9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Articolo 4 Costi di interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5 Qualità dell'interpretazione e della traduzione

1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9.

2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.

3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.

Articolo 6 Formazione

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Articolo 7 Obblighi di verbalizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché, quando l'indagato o l'imputato è stato sottoposto ad interrogatori o ad udienze da parte di un'autorità di polizia o giudiziaria con l'assistenza di un interprete ai sensi dell'articolo 2, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, ovvero quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

Articolo 8 Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

e trovano ulteriore ampliamento nella Direttiva 2012/13/UE che stabilisce:

Art. 2. Ambito di applicazione

1. (...) nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

a) il diritto a un avvocato;

b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;

d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;

e) il diritto al silenzio.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Articolo 4 Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto

1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

- a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
- b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
- c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
- d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 5 Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, venga fornita tempestivamente un'adeguata comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione.

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

Articolo 6 Diritto all'informazione sull'accusa

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.

Articolo 7 Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine

1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2. Per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentire l'esame.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5. L'accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.

Articolo 8 Verifica e ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.

Articolo 10 Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

L'entrata in vigore della direttiva, dunque, ufficializza e formalizza quelle regole minime previste dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti, le stesse la cui violazione (art. 5 § 2 art. 6 § 3 CEDU) la Corte europea dei diritti umani ha più volte condannato⁵. Ciò che deve essere evidenziato sia con riferimento agli articoli 5 e 6 della Convenzione per i diritti umani che, oggi, con la concretizzazione degli stessi articoli attraverso le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE è questo: **la conoscenza della lingua deve essere intesa non solo come capacità orale ma anche o, in caso, solo come incapacità riferita al testo scritto o letto, nonostante il soggetto possa ascoltare e comprendere un dialogo.**

Cerchiamo allora di cogliere attraverso la lettura di alcune decisioni CEDU la centralità del diritto ad un processo equo con riferimento specifico alla presenza della traduzione e/o dell'interprete, estrapolando l'enucleazione che la giurisprudenza ha fatto anche in decisioni che non abbiano ritenuto sussistente la contestata violazione, ma abbiano fornito comunque chiavi di lettura di quei principi ora traslati nelle direttive.

Un primo esempio afferisce all'applicazione del mandato d'arresto europeo. Nel 2008 l'avvocato generale aveva evidenziato nel caso *Szymon Kzłowski*⁶ come, in relazione agli articoli 3 e 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI,

“19. La decisione quadro prevede altresì i diritti di cui dispone la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo. Ai sensi dell'art. 11 di tale decisione, tale persona dev'essere informata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in particolare, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente (in prosieguo: l'«autorità giudiziaria emittente»).

20. Tale consenso dev'essere espresso dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in condizioni dalle quali risulti che esso è stato prestato volontariamente: l'interessato ha diritto di farsi assistere da un consulente legale ed eventualmente da un interprete. Il consenso viene verbalizzato ed è, in linea di massima, irrevocabile”. La verbalizzazione costituisce uno dei profili delle direttive: art. 7 in combinato con gli articoli 3 punto 6 Direttiva 2010/64/UE e con gli articoli 3, 5 e 8 della Direttiva 2012/13/UE.

⁵ I casi trattati dalla CEDU con riferimento alla violazione degli articoli 5, § 2, e 6, § 3, di maggior rilevanza da segnalare (rinviando all'indirizzo della corte: <http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc> per la visione dei testi integrali) possono essere ricondotti a questa ripartizione:

a) quando l'assistenza linguistica debba essere fornita: *Landen v. Poland*, 2008, *Amer v. Turkey*, 2009; *Diallo v. Sweden*, 2010 (riferita alla assistenza di interprete e difensore durante interrogatori di polizia); *Şaman v. Turkey*, 2011; *Brožicek v. Italy*, 1989; *Katritsch v. France*, 20a10 (in questa situazione si profila un possibile contrasto con la Direttiva 2010/64, art. 2 ° 1 e § 4); *Hermi v. Italy*, 2006; *Güngör v. Germany*, 2011 (si ha una evidente violazione dell'art. 6 §, 3 lett. b), c), e) Cedu rapportabile all'art. 2, § 2 delle Direttive 2010/64 pe non aver garantito un interprete)

b) quando anche la traduzione di documenti sia un obbligo: *Kamasinski v. Austria*, 1989; *Husain v. Italy*, 2005 (si sostiene che la traduzione orale può soddisfare il requisito previsto dalla convenzione – vedasi Direttiva 2010/64, art. 3 § 1), *Baka v. Romania*, 2009

c) se l'assistenza linguistica debba essere garantita libera da oneri economici (art. 4 Direttiva 2010/64): *Luedicke, Belkacem & Koç v. Germany*, 1978; *Işyar V. Bulgaria*, 2008; *Akbingöl v. Germany*, 2004

e) quanto sia importante la scelta dell'interprete/traduttore: *Coban v. Spain*, 2003 e 2006; *Özkan v. Turkey*, 2006; *Cusani v. The United Kingdom*, 2002; *Berisha & Haljiti v. FYROM*, 2007 (qui il punto è la necessità inderogabile che l'interprete sia competente); *Uçak v. The United Kingdom*, 2002 (si discute sulla assenza di un formale obbligo di indipendenza o imparzialità)

f) come assicurare la qualità della traduzione/interpretariato (art. 5 § 2 e artt. 2 e 3 Direttiva 2010/64): *Khatchadourian v. Belgium*, 2010; *Panasenko v. Portugal*, 2008 (il profilo in esame è sugli obblighi di chi effettua la registrazione magnetica. Vedasi ora il Considerando 24 della Direttiva); *Protopapa v. Turkey*, 2009.

⁶ Presa di posizione dell'avvocato generale Yves Bot, 28 Aprile 2008, Causa C-66/08, Procedimento penale a carico di Szymon Kozłowski

Ancora prima, nel 2006 nel caso Leden Van De Ministerrand⁷ sempre sul mandato d'arresto europeo, l'avvocato generale richiamava la decisione quadro evidenziando che

“(.....) 24. Nel corso della procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo, che deve svolgersi con la massima urgenza ed entro termini perentori (artt. 17 e 23), la persona arrestata ha diritto ad un'audizione (artt. 14 e 19), ha altresì il diritto di essere assistita da un consulente legale e da un interprete (art. 11, n. 2), nonché di avvalersi delle garanzie concesse ai detenuti e, se del caso, della libertà provvisoria, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione (art. 12). (.....)”. Interviene, proprio su questo aspetto, la Direttiva 2012/13/UE all'art. 5.

Ancora più incisiva è la decisione del 2011 nell'Affaire M.S.S. c. Belgique et Grece⁸ in materia di diritti dei richiedenti asilo, conclusasi con la condanna di Belgio e Grecia. Nell'occasione la Corte ha significativamente sottolineato la vincolatività dell'art. 6 della Convenzione EDU, sancendo la centralità e la necessità che un equo processo metta il soggetto in condizione di vedere garantiti i menzionati diritti. Il rispetto, da parte delle norme nazionali e non solo, di questo principio, porta con sé in misura più o meno strutturata il presupposto imprescindibile che un istante che non conosca la lingua del Paese al quale intenda presentare una richiesta, possa fruire dell'assistenza di un interprete; dunque si conferma e consolida l'obbligo di informazione anche orale (al fine di tutelare anche l'analfabeta).

⁷ Conclusioni dell'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, 12 Settembre 2006, Causa C-303/05, Advocaaten Voor De Wereld Vzw contro Leden Van De Ministerraad

⁸ CEDU, GRANDE CHAMBRE, **AFFAIRE M.S.S. c. BELGIQUE et GRECE**, (*Requête no 30696/09*) ARRÊT, STRASBOURG, 21 janvier 2011. « B. La procédure d'asile 1. Dispositions applicables

(a) Accès à la procédure

100. Tout ressortissant d'un pays tiers ou un apatride a le droit de déposer une demande d'asile. Les autorités compétentes pour l'accueil, la réception et l'examen de la demande veillent à ce que toute personne majeure puisse exercer le droit de déposer sous condition qu'elle se présente en personne devant les autorités (article 4 § 1 du DP no 90/2008).

101. Lesdites autorités informent le demandeur d'asile aussitôt en lui délivrant une brochure, dans une langue qu'il comprend, qui décrit la procédure d'examen de la demande, de ses droits et obligations. Si le demandeur ne comprend pas la langue dans laquelle lui est délivré le formulaire ou s'il est illettré, il est informé oralement avec l'assistance d'un interprète (article 1 § 6 du DP 61/1999 et article 8 § 1 a) du DP no 90/2008).

102. Une brochure d'information a été rédigée avec la collaboration du HCR et existe dans six langues (anglais, arabe, français, grec, perse, ture).

103. Quand les demandeurs transitent par l'aéroport international d'Athènes, l'obligation d'information incombant aux autorités incombe aux services de sécurité présents à l'aéroport. L'interprétation y est assurée par les interprètes de la préfecture de police de l'Attique, des organisations non gouvernementales ou le personnel de l'aéroport.

104. Les demandeurs d'asile doivent collaborer avec les autorités compétentes (article 9 § 1 du DP no 90/2008). Ils doivent notamment les informer de tout changement d'adresse de leur résidence (article 6 § 1 du DP no 220/2007). (....)

106. Les demandeurs d'asile qui ont déposé leur demande d'asile à l'aéroport doivent se rendre dans un délai de trois jours à la préfecture de police de l'Attique pour déclarer leur adresse de résidence.

107. Ensuite ils sont invités à se présenter à la préfecture pour un entretien individuel au cours duquel ils peuvent être représentés. L'entretien se fait avec l'assistance d'un interprète et consiste à demander à l'intéressé de confirmer tout ce qui est mentionné dans sa demande et de donner des explications sur son identité, le trajet suivi jusqu'en Grèce ainsi que sur les raisons qui l'ont forcées à quitter son pays d'origine (article 10 § 1 du DP no 90/2008). (....)

112. La décision est signifiée à l'intéressé, à son avocat ou à son représentant légal (article 8 § 1 d) du DP no 90/2008). A ce sujet, le point 10 de la brochure précitée est formulé comme suit :

« ...Sur la carte [rose] devra figurer le lieu de séjour que vous avez déclaré ou le centre d'accueil qui vous a été assigné pour votre séjour. Lorsque la décision sera émise, elle sera expédiée à l'adresse que vous avez déclarée ; c'est pourquoi il est important de signaler à la police, dans les plus brefs délais, tout changement d'adresse ».

113. Si l'adresse de résidence est inconnue, la décision est envoyée à la municipalité du siège du premier service auquel l'intéressé a déposé une demande d'asile, est affichée sur un panneau d'affichages de la municipalité et est notifiée au HCR (article 7 § 2 du DP no 90/2008).

114. L'information se fait dans une langue considérée comme étant raisonnablement comprise par l'intéressé quand celui-ci n'est pas représenté et s'il ne dispose pas d'une assistance juridique (article 8 § 1 e) du DP 90/2008) ».

Chiarificatrici sono due decisioni di segno opposto nelle quali, in punto discrezionalità, si evidenzia il ruolo del giudice quale autorità procedente investita dell'onere di appurare se e in quale misura il sospettato o indagato conosca la lingua, al fine di prevedere un interprete/traduttore e, se previsto o prevedibile, verificare il rispetto dei diritti valutando concrete o potenziali situazioni di nullità assoluta (rilevabile d'ufficio) o relativa o di mera irregolarità, queste ultime rilevabili a istanza di parte (profilo questo che si aggancia alla questione dei termini per tale impugnazione e se possano suporsi termini decadenziali). Ex ante troviamo sanzionata una condotta che con l'art. 2 della Direttiva diventa a tutti gli effetti legge: l'informazione tempestiva e puntuale. La prima decisione del 2011, caso *Block v. Hungary*⁹, precisa il diritto dell'accusato di essere informato non solo del motivo dell'accusa, vale a dire degli atti che è sospettato aver commesso e sui quali l'accusa si fonda, ma anche la formulazione dell'imputazione. Si precisa che deve trattarsi di una informazione dettagliata dal momento che lo scopo è garantire un generale diritto ad un processo corretto, con la specifica che in campo penale la previsione di una informazione completa e dettagliata delle accuse

⁹ CEDU, SECOND SECTION , *CASE OF BLOCK v. HUNGARY* (Application no. 56282/09) JUDGMENT STRASBOURG 25 January 2011. “(omissis)

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (a) and (b) OF THE CONVENTION

15. The applicant complained that the double re-characterisation of his offence amounted to a breach of his defence rights as provided in Article 6 §§ 1 and 3 of the Convention. Article 6 in its relevant parts provides:

“1. In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law. ...

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

a. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; ...”

20. The Court recalls at the outset that the fairness of proceedings is assessed with regard to the proceedings as a whole (cf. *Mialhe (no. 2) v. France*, 26 September 1996, § 43, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV; *Imbrioscia v. Switzerland*, 24 November 1993, § 38, Series A no. 275). The provisions of paragraph 3 (a) of Article 6 point to the need for special attention to be paid to the notification of the “accusation” to the defendant. Particulars of the offence play a crucial role in the criminal process, in that it is from the moment of their service that the suspect is formally put on written notice of the factual and legal basis of the charges against him (*Kamasinski v. Austria*, 19 December 1989, § 79, Series A no. 168). Article 6 § 3 (a) of the Convention affords the defendant the right to be informed not only of the “cause” of the accusation, that is to say the acts he is alleged to have committed and on which the accusation is based, but also the legal characterisation given to those acts. That information should be detailed (*Pélissier and Sassi v. France*, 25 March 1999, § 51, *Reports* 1999-II). The scope of the above provision must in particular be assessed in the light of the more general right to a fair hearing guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention. In criminal matters the provision of full, detailed information concerning the charges against a defendant, and consequently the legal characterisation that the court might adopt in the matter, is an essential prerequisite for ensuring that the proceedings are fair. In this respect it is to be observed that Article 6 § 3 (a) does not impose any special formal requirement as to the manner in which the accused is to be informed of the nature and cause of the accusation against him.

21. The Court further recalls that sub-paragraphs (a) and (b) of Article 6 § 3 are connected and that the right to be informed of the nature and the cause of the accusation must be considered in the light of the accused's right to prepare his defence (*Pélissier and Sassi*, cited above, §§ 52-54).

(omissis) II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

26. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A. Damage

27. The applicant claimed 5,000 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage.

28. The Government contested this claim.

29. The Court awards the applicant the full sum claimed. It further notes that where an individual, as in the instant case, has been convicted by a court in proceedings which did not meet the Convention requirement of fairness, a retrial, a reopening or a review of the case, if requested, represents in principle an appropriate way of redressing the violation (see, *mutatis mutandis*, *Öcalan v. Turkey* [GC], no. 46221/99, §§ 207-210, ECHR 2005-IV”).

contro l'indagato e conseguentemente la qualificazione giuridica che la corte potrebbe individuare, costituiscono prerequisito essenziale per assicurare che i procedimenti siano corretti.

La seconda decisione risale al 1989, Caso Kamasinski vs Austria¹⁰. Sebbene non recente, essa offre uno spunto interpretativo di non poco conto proprio nello sviluppo delle motivazioni che hanno portato alla pronuncia di insussistenza della contestata violazione del diritto all'interpretazione e alla difesa (con riferimento alla difesa d'ufficio in particolare). Nel caso di specie, a fronte della contestazione che solo verdetto e sentenza sarebbero state tradotte, ma non le ragioni, la tesi del Governo era che il giudizio, incluse le motivazioni, era stato tradotto oralmente nelle sue parti essenziali. La Corte precisa come il paragrafo 3 (e) (art. 6-3-e) non miri a ritenere dovuta una traduzione scritta di tutti gli argomenti contenuti in documenti scritti presenti in atti. L'assistenza dell'interprete deve essere tale da rendere l'imputato in grado di conoscere l'accusa che lo riguarda e di difendersi, in particolare mettendolo in condizione di rendere di fronte al tribunale la sua versione dei fatti. Per far sì che si attui la necessità del diritto garantito dal paragrafo 3 (e) (art. 6-3-e) ad essere concreto ed effettivo, l'onere in capo alle competenti autorità non può limitarsi – continua la Corte – a convocare un interprete ma, in caso di particolari circostanze, potrebbe comportare l'ampliamento dell'azione anche ad un livello di conseguente controllo sull'adeguatezza della traduzione fornita.

Analogamente si riconosce che la difesa d'ufficio prestata non viola l'art. 6 § 3 (c) (art. 6-3-c) della Convenzione europea là dove, dall'esame degli atti e del tenore delle contestazioni da parte dell'interessato, risulti garantito il diritto alla difesa. Ciò che conclude la Corte, complessivamente, appare di notevole spessore. Si sottolinea in una sorta di *obiter dictum* infatti, come *la Convenzione abbia lo scopo di garantire non diritto teorici o illusori, ma diritti che sono concreti ed effettivi* e sottolinea che non è possibile riferire ad una presunta lesione del diritto di difesa il *modus operandi* del legale, attenendo questo al rapporto diretto tra accusato e difensore.

Ciò che si innova con la Direttiva, trovando collocazione legislativa e non solo un occasionale riconoscimento giurisprudenziale, è la previsione in capo agli Stati membri di prevedere di introdurre alcuni strumenti sulle facoltà date alle parti in materia di traduzione e, allo Stato, di individuare criteri non lasciati alla mera domanda stereotipa di accertamento della capacità di comprensione ("Lei capisce la lingua?"), proprio in ragione del fatto che deve trattarsi di comprensione alternativamente della lingua orale, di quella scritta o di entrambe.

Il caso Italia

Concludiamo con una panoramica della situazione italiana.

Gli articoli del codice di procedura penale che, in modo diretto, attengono alla materia trattata dalle due direttive in esame sono:

- art. 109 (lingua degli atti)
- art. 110 (sottoscrizione degli atti)
- artt. 117 (richiesta copie di atti e informazioni da parte del PM), 118 (da parte del ministro dell'interno) e 118 bis (da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri)
- art. 119 (partecipazione del sordo, del muto o sordomuto ad atti del procedimento)

¹⁰ CEDU, *CASE OF KAMASINSKI v. AUSTRIA* (Application no. 9783/82) JUDGMENT, STRASBOURG, 19 December 1989

- artt. 121 e 122 (memorie, richieste e procure speciali che si può leggere in diretta corrispondenza con il comma 3 dell'art. 3 della direttiva)
- art. 123 (dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)
- artt. 143 a 147 (traduzione degli atti)
- artt. 148 a 172 (notificazioni).

Le disposizioni ad oggi vigenti, tuttavia, debbono essere lette in combinato con gli articoli 178, c. 1, lett c) e 179, c. 2 in relazione anche agli artt. 181 e 182 cpp.

Si tratta di una valutazione tanto più indispensabile tenuto conto della direttiva sul diritto di informazione e sulla cd lettera dei diritti, la cui mancata applicazione potrebbe aprire profili di nullità assoluta o relativa.

Sotto un certo profilo gli articoli su richiamati consentono di sostenere che il codice di procedura prevede già parte delle disposizioni che costituiscono standard minimi. Ciò è sufficiente sia in termini normativi che di 'buone prassi'? Anche alla luce della giurisprudenza in realtà si impone un ulteriore progressivo allineamento alle disposizioni tenendo conto della affermazione, non discrezionale nel suo fine, espressamente affermata dalle direttive e basilare nella legislazione comunitaria, ovvero che nessuna disposizione della direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato (Articolo 8 della Direttiva 2010/64/UE e art. 10 Direttiva 2012/13/UE).

Una prima criticità del nostro sistema deriva o potrebbe derivare dalla necessità di fare ricorso ad albi e non a soggetti singoli, attraverso una revisione dello status esistente, attraverso accordi con le ambasciate e la considerazione che dalla direttiva pare evincersi una presenza che costituisce, proprio per la tempestività della sua introduzione fin dalle investigazioni, duplice garanzia per l'autorità procedente che mantiene il potere di vaglio della qualità dell'interprete e per la difesa che può fruirne¹¹.

L'implementazione della presenza dell'interprete e del traduttore fin dalla fase investigativa, la traduzione dei documenti (in parte in controtendenza con consolidate decisioni della Suprema Corte in materia) diventano presupposti di procedibilità in alcuni casi, di legittimità in altri e potrebbero essere rilevati come nullità assolute se in grado di viziare *ab origine* il procedimento, rilevabili di ufficio e sanabili con (ove e se possibile) una rinnovazione di atti specifici in certe fasi ovvero, nei casi più gravi e insanabili, con la regressione del procedimento al primo atto utile. Va infatti ricordato che l'art. 2 della Direttiva 2010/64/UE al comma 1, demanda agli Stati membri il dovere di assicurare che "gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento pena in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari"; il tutto si colloca nel più ampio contesto delle garanzie dei diritti come disciplinate dalla Direttiva 2012/13/UE, che impone di salvaguardare le persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione (art. 2, c.1). Anzi, va salvaguardato il diritto di accesso (i) alla documentazioni relative al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per

¹¹ Sul punto ora si veda Direttiva 2010/64/UE, *considerando* 31 e art. 5

impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, (ii) almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato, (iii) in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, fatta salva la deroga nel caso in cui ciò comporti o possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale (art. 7). Contemporaneamente la Direttiva introduce alcune clausole procedurali di non poco conto anche perché su di esse potrebbe innestarsi la sospensiva, ovvero la riedizione di una certa fase o dell'intero processo fino a quel momento, la tempestività della contestazione che, parrebbe di capire, non è più o non potrebbe più essere vincolata al solo momento dell'apertura dibattimentale coinvolgendo – la traduzione e l'interpretariato - tutte le fasi di un procedimento penale fino alla fase esecutiva della pena, là dove agli articoli 2, 3 e 7. prevede: (i) il diritto di impugnazione assicurato ad indagati o imputati avverso una decisione che dichiari (ma deve essere stata pronunciata sentenza o ordinanza sul punto, pare evincersi dall'articolato della Direttiva) superflua l'interpretazione, (ii) la possibilità, a fronte dell'interpretazione, di contestarne la qualità in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento, (iii) la possibilità di tecnologie quali telefono, internet e videoconferenze al posto della presenza fisica, (iv) la verbalizzazione (a) di interrogatori di polizia o udienze di polizia o giudiziarie tradotti oralmente, ovvero (b) riassunti oralmente alla presenza delle autorità procedenti, o (c) la rinuncia alla traduzione.

In realtà la posizione della giurisprudenza italiana si è dimostrata aperta in alcuni casi, ma incomprensibilmente rigida e in contrasto con il riconosciuto diritto di difesa garantito nel massimo grado e come illustrato fino a qui.

Nel 2008 ¹² la Consulta ha rivolto al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU, prospettando una necessità in netto contrasto con posizioni di misconoscimento di detto diritto¹³. Esistono tre

¹² C. cost., sent. 30 aprile 2008, n. 129, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

¹³ C. cost., sent. 19/01/1993, n. 10, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota. La Corte

«- dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt.3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa;

- dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art.458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana». (omissis)

L'argomentazione interpretativa dei giudici a quibus consisteva nella convinzione che «la regola predisposta dall'art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali e possa, quindi, essere estesa alla notificazione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezioni a quella regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano

precedenti importanti cui occorre dare rilievo per la elaborazione dei principi fondamentali della salvaguardia dei diritti processuali.

Da un lato si collocano decisioni mirate a tutelare non solo le minoranze linguistiche, ma anche chi abbia disabilità tali da rendere necessaria la presenza di un interprete e il diritto alla traduzione ai fini della difesa, sia in fase di indagini di polizia giudiziaria che di istanza di gratuito patrocinio; dall'altra una posizione di netta chiusura che contrasta, come contrastava anche al momento della dichiarazione di non fondatezza in ipotesi di riti alternativi al rito ordinario, con la salvaguardia costituzionalmente garantita dei diritti di imputati e sospettati ad un processo equo e corretto.

appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di avere la traduzione nella madrelingua degli atti del procedimento a lui indirizzati (art. 109, secondo comma, c.p.p.) e l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che dev'essere redatto nella lingua dell'accusato quando dagli atti risulti che quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, terzo comma, c.p.p.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena ricordato non può essere condiviso.

(omissis)

Secondo la Consulta le norme internazionali «sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. [sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989](#)) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perchè queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n.81 ("il codice di procedura penale deve [...] adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perchè si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente [sent. n. 62 del 1992](#)). E, poichè si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorchè esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

3. Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, l'art.143 c.p.p. ha prodotto nel sistema processuale penale una significativa innovazione rispetto alla disciplina dello stesso processo contenuta nel codice precedente. (omissis) pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di "assistenza" (primo comma).

Tale innovazione, che sottolinea il valore del diritto alla difesa come strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso, pone il nuovo sistema processuale penale in sintonia con i principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti della persona (v., oltre agli articoli di dette convenzioni sopra indicati, l'art. 3, terzo comma, lettera a, e l'art. 14, terzo comma, lettera f, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, di cui l'art. 143, primo comma, c.p.p. costituisce una riproduzione pressochè letterale). È da siffatto rapporto con i suddetti principi, alimentato dal necessario collegamento con i valori costituzionali attinenti ai diritti della difesa (art.24, secondo comma, della Costituzione), che deriva, nei termini precedentemente precisati, una particolare forza espansiva dell'art. 143, primo comma, c.p.p., che il giudice penale, in sede di interpretazione, non può ignorare.

(omissis)

Chiude ulteriormente la Corte costituzionale affermando che «Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono la traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo da attribuire all'art. 143 c.p.p. è più ampio e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art.109, secondo comma, c.p.p., sia rispetto a quello proprio dell'art. 169, terzo comma, c.p.p.. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art.143 c.p.p. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalità, che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato, risulta essere

Nel 1972 con la sentenza n. 50¹⁴ la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale degli articoli 223 e 225 cpp nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione formale e, nello specifico, senza l'ausilio obbligatorio di un interprete e senza la possibilità per l'imputato di far inserire nel processo verbale un'eventuale sua dichiarazione scritta, in contrasto con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. Presupposto che aveva indotto il giudice a quo a sollevare la questione di legittimità costituzionale era la constatazione che la disposizione impugnata consentiva, nel suo significato anteriore alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'elusione delle garanzie stabilite, in tema d'interrogatorio dello straniero, dall'art. 326 c.p.p. per l'istruzione formale. Spicca, nella motivazione data dalla Corte, l'affermazione che *“la norma impugnata contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché il diritto di difesa dello straniero non riceve adeguata tutela senza l'obbligatoria assistenza di un interprete e senza la possibilità di consegnare dichiarazioni scritte nella propria lingua, da inserirsi nel processo verbale”*. L'adeguata tutela da garantirsi attraverso l'obbligatoria assistenza di un interprete e la possibilità di far inserire nel processo verbale dichiarazioni scritte nella propria lingua sono i due cardini attraverso i quali andrebbero letti e riletti sia il dettato degli articoli del codice di procedura penale vigente sia le direttive 2010/64 e 2012/13 per trarne non la dilazionabilità in attesa del recepimento da parte del legislatore.

La necessità di una lettura estesa del concetto di interpretazione e traduzione a tutela del diritto di difesa si ritrova anche nella sentenza n. 254 del 2007¹⁵ che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un interprete. Anche in questo caso il giudice *a quo* aveva osservato come, sulla base delle norme

non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali.

(omissis) Diversamente, l'art. 169, terzo comma, c.p.p., che prescrive l'obbligo di notificare all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, impone la redazione dell'atto in una lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera dell'imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell'imputato stesso della lingua italiana».

Conforme C. cost., ord. 24 febbraio 1994, n. 64, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

C. cost., 26 maggio 2005, n. 212 (<http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>) La Corte cost. *dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 1, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, ma ciò che interessa non è tanto motivazione per questioni formali a sostegno del rigetto, quanto il presupposto dal quale era partito il giudice a quo, che, a ben vedere, trova ora piena dignità e collocazione nelle direttive europee. La discutibile. Leggiamo infatti come ««il giudice *a quo* – dopo aver affermato che il difensore dell'imputato «ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio osservando che né il decreto, né l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono stati tradotti in lingua rumena o in altra lingua» compresa dall'imputato medesimo, fondando l'eccezione sull'art. 111, terzo comma, Cost., e sull'art. 6, terzo comma, lettera a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) – osserva che la legge non include tra le cause di nullità la mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua compresa dall'imputato, così come non prevede alcun obbligo di accertamento preventivo circa la comprensione o meno, da parte del medesimo, della lingua italiana” e pertanto riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni relative all'art. 109, comma 1, cod. proc. pen.: “la prima riguardante la norma nella parte in cui «non prevede che siano nulli gli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana ove l'imputato straniero non la comprenda»; la seconda attinente alla «parte in cui non prevede che, a tale scopo, fin dal primo atto del procedimento lo straniero sia interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana»».

¹⁴ C. cost., sent. 15 marzo 1972, n. 50, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

¹⁵ C. cost., sent. 6 luglio 2007, n. 254, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

internazionali (art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e art. 14, par. 3, lettera f), del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881) dovesse essere garantita allo straniero la presenza gratuita di un interprete di parte, garanzia tanto più necessaria nei casi, come quello di specie, in cui l'interprete nominato dall'autorità giudiziaria non era idoneo allo svolgimento dell'incarico, in quanto l'errata traduzione degli atti processuali ha fatto sì che l'assistita, da testimone fosse divenuta imputata del reato di cui all'art. 575 cod. pen. La Corte costituzionale aveva rilevato come l'art. 102 del d.P.R. n. 155 del 2002 prevedeva "al primo comma che «Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo», e non prevede, altresì, la possibilità per lo straniero, ammesso al gratuito patrocinio, che non conosca la lingua italiana, di ricorrere all'ausilio di un proprio interprete, la cui figura differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell'interprete nominato dal giudice».

Secondo la Corte

«il codice di procedura penale prevede, agli artt. 143 e seguenti, la figura dell'interprete, attribuendo all'autorità procedente il relativo potere di nomina qualora le parti coinvolte nel processo non ne conoscano la lingua ufficiale (che, in base all'art. 109 cod. proc. pen., è l'italiano), o non la conoscano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale. Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all'imputato che non capisce e/o non parla l'italiano il diritto di comprendere le accuse formulate contro di lui e intendere il procedimento al quale partecipa, in modo tale da renderne effettiva la partecipazione. Questa deve avvenire consapevolmente e porre l'imputato in condizione di comprendere il significato linguistico delle espressioni degli altri soggetti processuali, tra le quali quelle del proprio difensore, nonché di esprimersi, a sua volta, essendo da questi compreso.

La partecipazione personale e consapevole dell'imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione). Inoltre, l'art. 111 della Costituzione stabilisce che la legge assicura che «la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

Ultima ma non meno importante, per il valore dato al concetto di interpretazione estesa all'interprete dei segni per i sordo-muti, è stata la decisione n. 341 del 1999¹⁶ che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende la effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, in specie – per quanto qui rileva – nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralità: il che comporta la possibilità

¹⁶ C. cost., sent. 22 luglio 2007, n. 341, <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10 del 1993).

Senza la garanzia di tale possibilità, infatti, resterebbe irrimediabilmente compromesso, come precisa la Consulta, il diritto dell'accusato di essere messo personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto avviene nel processo che lo riguarda (accusa mossagli, elementi sui quali essa si basa, vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a corroborarla o a smentirla, affermazioni e determinazioni espresse dalle altre parti e dall'autorità procedente), nonchè, conseguentemente, il diritto dell'imputato di svolgere la propria attività difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola, adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze che egli stesso ravvisi e colga a seconda dell'andamento della procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore.

Con la Corte di Cassazione la situazione si presenta ancora più rigida e complessa.

Se nel 2006¹⁷ si afferma il principio per cui «[i]l giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo», lascia disorientati la sentenza del 2011¹⁸.

Per quanto già vigente la Direttiva 2010/64/UE, la Suprema Corte non ritiene motivata la rimessione alle Sezioni Unite né vede motivo di andare contro il consolidato orientamento «in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati allogliotti» in quanto, a parere dei giudici:

«sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli – come l'estratto contumaciale della sentenza – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuali, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata». Anzi, e questo lascia ancora più perplessi e stupiti della leggerezza nella lettura del testo comunitario e della nozione di diritto di difesa in tutte le fasi del processo, la Corte di cassazione conclude affermando che «la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, prevede all'art. 3, commi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un tempo ragionevole, una traduzione di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa; e che tra i documenti fondamentali rientrano anche le sentenze. Ai sensi dell'art. 8, peraltro, gli Stati membri hanno tempo, per emanare le norme interne necessarie per attuare la direttiva, fino al 27 ottobre 2013. Il ricorso deve pertanto essere rigettato»

Senza ripercorrere le condivisibili osservazioni di Mitja Gialuz sulla evoluzione e finalità della Direttiva e sulla vincolatività (parzialmente *self-executing* oserei dire) di parte della stessa, corre l'obbligo di evidenziare una palese sottovalutazione del concetto di diritto alla difesa in tutte le fasi del processo (quindi anche l'appello) e il diritto ad un equo processo. Non dimentichiamo che al fine di garantire questo diritto è costante il richiamo non solo all'art. 3 e 24 della Costituzione, ma all'art. 111 Cost.. Sarebbe bastata anche solo la rilettura delle decisioni della Corte costituzionale prima richiamate, a dimostrare la debolezza delle

¹⁷ Cassazione, sez. I penale, 1 dicembre 2006 - 25 gennaio 2007, n. 2800

¹⁸ Cass. sez. III, sent. 7 luglio 2011, n. 26703, in *Diritto e processo penale*, 4/2012 con commento di Mitja Gialuz, p. 434 ss

motivazioni addotte dalla Suprema Corte dal momento che il diritto alla difesa costituisce il centro dal quale e al quale ricondurre tutta l'analisi.

Quando la direttiva 2012/13/UE agli articoli 3 e 4 in combinato con l'articolo 6, comma 1, sancisce che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che sono sospettate o accusate di aver commesso, tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e che il diritto di difesa inteso come diritto ad avere un legale costituisce la prima delle informazioni da fornire, significa che viene affermato l'obbligo di rendere il soggetto indagato o imputato edotto dei fatti e del suo diritto alla difesa. Al contempo, l'esigere la firma in calce alla declaratoria dei diritti processuali costituisce una garanzia della effettiva comprensione di ciò che sta avvenendo, oltre che la possibilità di prendere immediata conoscenza di specifiche difficoltà o richieste da parte della persona indagata.

Se questo ha un senso, allora, come illustra la decisione della Cassazione, il ruolo della traduzione si fa preponderante anche nella fase preliminare. E' evidente che questo atto, così come tutti gli atti successivi, devono essere formulati nella lingua dello Stato procedente, ma è altresì determinante la scelta di due/tre fra le lingue dell'Unione Europea maggiormente conosciute nelle quali tradurre la dichiarazione dei diritti. Ne consegue la necessità di ricordare nel testo della dichiarazione, che verrà fatta una scelta tra gli atti da rendere integralmente nella lingua indicata dall'indagato e quelli per i quali potrà risultare sufficiente una sintesi; sintesi che tuttavia non potrà limitarsi alla sola assunzione dei documenti in quanto altrimenti si potrebbe determinare una omissione o una lacuna nella comprensione degli stessi capace, da sola, di inficiare il procedimento penale. Non scordiamo, al riguardo, che alcune normative nazionali attualmente in vigore già ammettono questa duplice possibilità e la stessa giurisprudenza internazionale, quanto meno, si è espressa favorevolmente.

La presentazione della dichiarazione dei diritti è determinante nella fase preliminare proprio perché costituisce un momento di verifica tanto della comprensione della lingua quanto delle procedure da parte del singolo, al punto che si potrebbe ipotizzare la sua assenza come causa di invalidazione della procedura, allo stesso modo in cui essa costituisce altresì la fase in cui formalizzare la rinuncia alla traduzione ovvero essere reso consapevole della possibilità di intervenire sulla qualità della traduzione o dell'interpretariato.

Con la dichiarazione dei diritti, sui contenuti della quale indicazioni sono state fornite (diritto ad avere difensore di fiducia o d'ufficio, gratuito patrocinio, difesa in ogni stato e grado del procedimento, ne bis in idem e altri), dobbiamo prevedere il richiamo alla possibilità di nominare anche un difensore diverso da quello scelto o assegnato d'ufficio, nonché la facoltà di ricusare l'interprete ove si verificassero cause di incompatibilità e ricordare che molte difficoltà potrebbero derivare dalla presenza di lingue minoritarie o dialetti. A far fronte a tale ipotesi concorre un ulteriore elemento imprescindibile all'interno della dichiarazione dei diritti, il richiamo a maggiori competenze delle rappresentanze consolari e la massima disponibilità degli addetti a favorire i contatti con le stesse da parte degli indagati e/o fermati. Si evidenzia contemporaneamente un altro aspetto: la garanzia della riservatezza di tutti gli atti del procedimento che coinvolgano tutti i diritti e le libertà della persona soprattutto nell'ipotesi, non così irrealistica, che ad una indagine non segua la conferma dei sospetti e pertanto il soggetto vada libero. La riservatezza, da porre come punto esplicito rispetto alla quale devono essere specificati altresì i possibili strumenti di tutela per via giudiziaria o attraverso un garante europeo della privacy – altro rispetto a quello nazionale –, è strettamente connessa, né potrebbe non esserlo, con il diritto alla piena conoscenza di tutti i documenti e le accuse elevate contro il

soggetto indagato. Non si può infatti dimenticare che esistono legislazioni sugli stranieri che o tacciono sulla questione o, addirittura, legiferano in senso contrario, negando sia il diritto all'accesso agli atti (fatto che potrebbe in alcuni casi giustificarsi per ragioni di pubblica sicurezza o difesa nazionale) sia il diritto a conoscere le ragioni di dati provvedimenti; il che costituisce una palese violazione degli elementari diritti fondamentali dell'individuo. Allora perché non inserire nella dichiarazione dei diritti la facoltà di proporre appello o ricorso ed ipotizzare forme specifiche di garanzia in grado di operare trasversalmente, tenuto conto anche delle ulteriori tutele che un arresto internazionale dovrebbe portare dietro di sé in modo quasi inevitabile?

In alcune documentazioni è stato fatto infine richiamo al momento dell'arresto, quale passaggio rispetto al quale la tutela dei diritti potrebbe subire le più gravi limitazioni. Qui si tratta solo di riprendere aspetti già normati dalle legislazioni nazionali, sebbene non sempre pienamente attuati. Esiste infatti un onere preciso a carico delle direzioni degli istituti penitenziari *in primis* di tradurre gli atti che possano essere trasmessi ad arrestati e detenuti. Esiste inoltre una specifica regolamentazione delle responsabilità, che andrebbe potenziata e richiamata nella sua interezza, di difensori, pubblici ministeri e direzioni carcerarie di tutelare gli indagati che vengano ristretti in un carcere, specie se si ritenga di applicare l'isolamento giudiziario, che costituisce per altro uno degli strumenti vigenti da valutare nelle sue modalità di esecuzione e nelle conseguenti garanzie dei diritti procedurali.

Quale salvaguardia dei diritti processuali è garantita? Il codice di procedura penale italiano rimanda all'art. 143 cpp, la trattazione circa la traduzione e la conoscenza degli atti processuali precisando come l'imputato che non conosca la lingua italiana abbia il diritto a farsi assistere da un interprete al fine di conoscere l'accusa mossagli e seguire le fasi del processo. Per il cittadino la conoscenza della propria lingua è presunta a meno che non si provi il contrario.

Nel caso italiano possiamo prospettare alcuni esempi interpretabili alla luce delle direttive.

a) Potremmo leggere la decisione della Cassazione del 2012 quale esempio particolare involontario, reinterpretabile alla luce dell'articolo 1, comma 3, della Direttiva 2010/64/UE ¹⁹. Si trattava di un ricorso dichiarato inammissibile in ragione della non abnormità della decisione del giudice di pace di restituire gli atti al pubblico ministero avendo constatato la mancata traduzione del decreto di presentazione immediata di un cittadino marocchino imputato del reato di cui all'art. 10 bis del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286. La Corte di cassazione nella sua sentenza definisce illegittima la procedura ma non tale da generare, con la decisione del giudice di pace, la configurazione di un atto nullo da parte della procura. In realtà in vigore, a questo punto, di entrambe le direttive, sebbene non ancora recepite, si impone una lettura del fatto con ben altra lente.

b) Alternativo (inquadrabile nelle ipotesi di cui al considerando 21 e successivo articolo 2, commi 4, 5 e 8) in quanto non squisitamente processualistico, è il contesto sottoposto nel 2012 al vaglio del giudice di appello²⁰ con riferimento all'art. 13, c. 13 del Dlgs n. 286 del 1998. Nell'ipotesi prospettata alla corte vengono evidenziati alcuni profili sui quali è opportuno soffermarsi. La contestazione della mancata traduzione in lingua albanese anziché inglese, ha infatti offerto al giudice lo spunto per sostenere una sorta di interpretazione *in favor* degli apparati burocratici, ovvero di "doppio binario" sulla discrezionalità e relativa

¹⁹ Cass., sez. 1 pen., sent. 22/10/2012 n. 41099

²⁰ Corte App. L'Aquila, pen., sent. 8 agosto 2012, n. 2204, Pubblicazione, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

giustificazione del dovere di traduzione e in quale lingua. Nello specifico la tesi interpretativa è stata la seguente:

“l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre copia del decreto di espulsione e del pedissequo ordine del Questore in lingua nota allo straniero è suscettibile di deroga ogni qualvolta la P.A. specifichi le ragioni tecnico - organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue c.d. internazionali (francese, inglese e spagnolo). Ne consegue che il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni disciplinanti la traduzione, deve verificare l'effettiva possibilità di conoscenza, da parte del destinatario (anche mediante l'ausilio di terzi), del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando, in caso contrario, la condotta trasgressiva non punibile per difetto dell'elemento soggettivo (cfr. Cass. pen. sez. I, 26/3/2008 n. 14986); l'eventuale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Quanto, poi, all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine da parte dello straniero, l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato (cfr. Cass. pen. sez. I, 26/10/2006 n. 2186)”.

Presupposta la verifica della veridicità e della buona fede dell'accusato, la lettura del fatto ora intesa nell'ottica della pubblica amministrazione con l'entrata a regime della direttiva 2010/64/UE, potrebbe subire un mutamento incisivo, dal momento che non è inteso né il ribaltamento dell'onere della prova in capo all'accusato né una valutazione cd tecnica oggettiva a scarico dell'onere di operare in modo efficiente ed efficace.

Sotto un profilo meramente procedurale avrebbe infatti maggior peso, per il contrasto oggi con l'art. 2, comma 1, della direttiva 2010/64/UE, la decisione adottata dal tribunale di Bologna nel 2010²¹, là dove chiosa che *“la necessità della traduzione degli atti d'impulso e contestativi dell'imputazione (nella specie in considerazione l'avviso di concluse indagini) non è insita nel fatto che il destinatario rivesta lo status di cittadino straniero, ma compete all'imputato solo laddove il giudice consti, in qualunque modo, la non conoscenza da parte di costui della lingua italiana; infatti, nel vigente ordinamento processuale, alla presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino italiano non corrisponde speculare presunzione d'ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero, con la conseguenza che, in assenza di elementi dai quali desumere con certezza detta ignoranza, questa deve essere esclusa e gli atti del processo penale conservano la propria validità anche in mancanza di una loro specifica traduzione nella lingua nota al destinatario”.*

Poiché questa tesi non pare del tutto convincente, non può essere ritenuta possibile l'esclusione della nullità di atti o parti essenziali degli stessi, che afferiscano sia alla fase di indagine e contestazione dell'accusa sia alla fase processuale, fatto salvo che esistano *facta concludentia* come, seppur meramente formali, quelli che hanno determinato la Suprema Corte a ritenere inammissibile il ricorso teso a far dichiarare la nullità del decreto di citazione per la mancata traduzione dello stesso, nel momento in cui agli atti vi siano documenti che diano testimonianza in senso contrario e la stessa difesa nulla abbia eccepito analogamente all'interessato in alcuna delle fasi preliminari del processo²².

c) Diventa allora determinante, sulla scorta degli articoli del codice di procedura penale italiano, alla luce della lettera delle Direttive e della interpretazione della Corte europea dei diritti, cercare di capire se la

²¹ Trib. Bologna, pen., sent. 26 ottobre 2010, n. 3190, Pubblicazione, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

²² Cass. sez. VI pen., sent. 22 febbraio 2010, n. 7059

mancata traduzione possa configurare una nullità e, se lo è, se relativa o assoluta, ovvero se vi siano ipotesi nelle quali costituisca una mera irregolarità. Quest'ultima ipotesi potrebbe derivare dalla notifica di decreti o citazioni, ad esempio, tradotti ma, in assenza o irreperibilità dell'imputato o domicilio eletto presso il difensore, trasmessi ai sensi dell'art. 161 cpp al difensore nella sola versione in lingua italiana. Non è configurabile una nullità ma una mera irregolarità sanabile con la ritrasmissione dell'atto anche in traduzione. In altri casi come va letta la mancata traduzione scritta o orale non trascritta a verbale?

Possiamo in tal senso richiamare due posizioni una del 2009 e l'altra del 2004 della Corte di Cassazione, importanti ora stante la centralità sul punto. Nel 2009²³ la Suprema Corte sostenne doversi rigettare l'eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio in appello per violazione dell'art. 143 cpp, non essendosi provveduto alla traduzione della sentenza di primo grado nella lingua conosciuta dall'imputato, per tardività e si sofferma sulla natura relativa di tale nullità così argomentando:

“Va premesso che in ipotesi non si tratterebbe di una nullità generale di tipo assoluto deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ma di una nullità generale di tipo intermedio ai sensi degli articolo 178 c.p.p., lettera c), e articolo 180 cod. proc. pen., la cui deducibilità e' soggetta a precisi termini di decadenza (Sez. 4, 16.9.2008, n. 38821, Cranston; cfr. anche Sez. Un., 31 maggio 2000, Jakani, m. 216259, per la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio; Sez. Un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, m. 226717, per l'omessa traduzione del provvedimento custodiale o la mancata nomina dell'interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia; Sez. 4, 4 dicembre 2006, Rodi, m. 235893, per la nomina di un interprete all'imputato). In particolare, le sentenze Jakani e Zalagaitis, hanno parlato di nullità generale di tipo intermedio e di applicazione delle regole di deducibilità di cui all'articolo 180 cod. proc. pen.. Nel caso in esame, comunque, non potrebbe operare la regola dettata dall'articolo 182 c.p.p., comma 2, prima parte, per le nullità generali a regime intermedio e per le nullità relative. Secondo tale disposizione, "quando la parte vi assiste", la nullità dell'atto deve essere eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo; negli altri casi - ossia quando la parte non assiste al compimento dell'atto nullo - la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dall'articolo 180 c.p.p., e articolo 181 c.p.p., commi 2, 3 e 4. La nullità eccepita dal ricorrente riguarda il decreto che dispose il giudizio in appello perché non preceduto dalla traduzione della sentenza di primo grado. Si tratta quindi di una nullità alla quale la parte non ha assistito. Trattandosi di una nullità generale prevista dall'articolo 178 c.p.p., la stessa, ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. pen., poteva quindi essere rilevata e dedotta fino alla deliberazione della sentenza di appello. Nella specie l'eccezione di nullità e' stata espressamente sollevata nella fase degli atti preliminari alla prima udienza di appello, sicché l'eccezione deve ritenersi tempestiva”.

Prosegue quindi la Suprema Corte motivando l'infondatezza dell'eccezione sollevata alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite:

“Queste ultime, invero, hanno innanzitutto ribadito il principio della unicità del diritto di impugnazione, in virtù del quale l'impugnazione del difensore preclude all'interessato il diritto a proporre personalmente lo stesso mezzo di impugnazione, una volta scaduti i relativi termini (cfr. Sez. Un., 31.1.2008, n. 6026, Huzuneanu; Sez. 2, 19.4.2006, n. 19835, Barbaro; Sez. 1, 30.6.1999, n. 4561, Lonoce; Sez. 6, 22.6.1995, n. 2490, Emanuello; Sez. 1, 16.11.1993, n. 4881, Coppola). Nella specie, oltretutto, gli imputati non erano contumaci, sicché non si pongono i problemi affrontati dalle Sezioni Unite per il caso di sentenza contumaciale impugnata dal solo difensore e di successiva possibilità di rimessione in termini del contumace per una nuova autonoma impugnazione. Gli imputati erano a conoscenza della emissione della sentenza di condanna in primo grado ed avevano la possibilità di proporre anche personalmente impugnazione nel termine in aggiunta a quella proposta dal loro difensore di fiducia. Ciò di cui si lamentano, del resto, non è tanto di non essere stati messi in grado di proporre impugnazione nel termine quanto una incomprensione tra

²³ Cass., Sez. 3 pen., Sent. 11 novembre 2009, n. 42897

essi ed il proprio difensore di fiducia in ordine al contenuto dei motivi su cui fondare il gravame. Quindi, quand'anche dovesse riconoscersi un diritto dell'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ad ottenere la traduzione della sentenza, tale diritto non potrebbe comportare nel caso in esame una riapertura dei termini per permettere agli imputati non contumaci di proporre anche personalmente appello fuori termine né una invalidità del decreto di citazione a giudizio in appello legittimamente emesso a seguito della impugnazione regolarmente proposta dal difensore di fiducia degli imputati stessi"

e conclude con il profilo della gratuità dell'assistenza di un interprete, da sostenersi a carico dello Stato in caso di indigenza comprovata (presupposto che oggi sappiamo essere smentito dalla Direttiva) là ove si legge:

"In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno anche ribadito il diritto dell'imputato alloglotta all'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza, specificando che l'opera dell'interprete in funzione di assistenza dell'imputato investe non solo gli atti orali cui il soggetto partecipa o assiste, ma anche quelli scritti a lui diretti, in quanto rispondenti alla finalità generale di garantire a chi non intende o non parla la lingua italiana di "comprendere l'accusa" e "seguire il compimento degli atti cui partecipa" (Sez. Un., 26 giugno 2008, n. 36541, Akimenko). La sentenza ha altresì specificato che tale diritto si estende "a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale" e che "il diritto all'interprete ben può essere fatto valere e fruito ogni volta che l'imputato abbia, ai fini sopra indicati, necessità della traduzione in lingua conosciuta di atti a lui indirizzati, sia scritti che orali". D'altra parte, la Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 102, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosca la lingua italiana, di nominare un proprio interprete. Ora, nella specie risulta che gli imputati sono stati costantemente assistiti nel corso del processo da un interprete e, per la proposizione del gravame, dal difensore di fiducia, sicché sono stati sempre posti nelle condizioni di conoscere il contenuto della sentenza di primo grado e di concordare con il difensore di fiducia il contenuto dell'atto di impugnazione. Non è perciò ravvisabile una violazione o una limitazione del diritto di difesa. D'altra parte, all'inconveniente lamentato (erronea indicazione nell'atto di appello del ricorso effettivamente seguito dall'automezzo sul quale gli imputati si trovavano) poteva facilmente porsi rimedio - come in effetti è avvenuto - con il deposito di motivi aggiunti o di memoria illustrativa con i quali chiarire l'effettivo significato della eccezione difensiva. Il mancato accoglimento di tale eccezione, così come chiarita nei motivi aggiunti, riguarda poi il merito della decisione, ma non determina una violazione del diritto degli imputati di proporre consapevolmente appello ed, ancor prima, una violazione del diritto di venire a conoscenza, anche con l'assistenza di un interprete di fiducia a spese dello Stato, del contenuto della sentenza di primo grado".

Di segno diverso la decisione delle Sezioni Unite del 2004²⁴ chiamata a sciogliere il contrasto sull'obbligo o meno di tradurre l'ordinanza di custodia cautelare, stante consolidata e concorde giurisprudenza della Cassazione che ne riterrebbe la non necessità dal momento che aveva ribadito la tesi secondo cui «(Cass., 5 maggio 1999, Metuschi; 23 maggio 2000, Ilir; 4 febbraio 2000, Weizer) la necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento non può essere prospettata in relazione all'ordinanza cautelare perché questo provvedimento non contiene al proprio interno dati informativi ovvero mirati provvedimenti in ordine all'esistenza e alle modalità di esercizio dei diritti e facoltà dell'indagato in relazione agli effetti dell'atto, cui il difetto della traduzione in lingua si porrebbe come concreto ostacolo».

²⁴ Cass., sez. un. Pen. Sent. N. 5052 del 09/02/2004, in Guida al Diritto, 20.3.2004 - n. 11 - pag.83 e p. 93

Tuttavia, il rispetto dell'art. 24 Cost., che sancisce il diritto inviolabile della difesa in ogni stato e grado del procedimento unitamente al diritto ad un equo processo sancito dall'art. 111 Cost., non possono sacrificarsi a maggior ragione ove si debba consentire ad una persona accusata di un reato, di essere informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Nello sviluppo dei motivi di ricorso, le Sezioni Unite hanno ripercorso diversi orientamenti individuando le possibili conclusioni ma, in via ultima, pervenendo a quella che sarebbe oggi la corretta interpretazione dello spirito e della lettera delle Direttive e in linea con le decisioni della Cedu sull'art. 6, § 3 richiamate. L'evoluzione motivazionale costruita dalle Sezioni Unite ripercorre le due tesi opposte sul punto. Secondo la prima tesi l'ordinanza di custodia cautelare non deve essere tradotta in ragione del fatto che, nel caso l'indagato non conosca la lingua italiana, *«la tutela dello stesso è assicurata dall'adempimento dell'obbligo, previsto dall'articolo 94, comma 1-bis, disp., att. Cpp del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti»*. Per la tesi opposta *«dalla combinata lettura della sentenza della Corte costituzionale 10/1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'articolo 143 Cpp, comprende il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio in tutti i suoi elementi, e dell'articolo 292 dello stesso codice, il quale elenca una serie di elementi che l'ordinanza cautelare deve enunciare a pena di nullità, deriva che anche quest'ultimo provvedimento deve recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emesso nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana; anche l'ordinanza custodiale, infatti, alla pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto dal quale l'indagato straniero che non comprende la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'articolo 292, comma 2 Cpp»*.

Il secondo indirizzo è condiviso dalle Sezioni Unite dal momento che il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli, deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. Precisa infatti la Suprema Corte che (i) l'articolo 143, comma uno, deve essere interpretato, pertanto, come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna; (ii) l'articolo 143 va inteso come suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale; (iii) la suddetta norma non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete e ciò induce a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito ogni volta che l'imputato abbia bisogno della

traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine agli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali o comunque immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto, se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente».

È certamente innegabile che l'indagato abbia il diritto, espressione del diritto di difesa, di contestare l'ordinanza applicativa della misura e, quindi, di offrire contributi perché il giudice si convinca della non permanenza delle condizioni di applicabilità della stessa e della insussistenza delle esigenze cautelari, diritto, però, che l'indagato può esercitare soltanto se sia stato in grado di comprendere il contenuto del provvedimento della libertà e soprattutto le ragioni che hanno portato il giudice a privarlo della libertà. L'impugnazione del provvedimento con la richiesta di riesame è l'altro atto, collegato all'ordinanza di custodia cautelare, del quale l'indagato o l'imputato può avvalersi per negare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, quanto meno, delle esistenze cautelari ed è noto che il termine - dieci giorni - per richiedere il riesame dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare decorre dalla esecuzione del provvedimento. L'interessato deve poter fruire di questo termine per intero, sicché deve poter cogliere il contenuto del provvedimento, che intende impugnare, immediatamente, come afferma la Corte costituzionale, anche se, come la stessa precisa, nei limiti del possibile - e si vedrà tra poco quale sia il valore di questa espressione - ed è da ricordare che la giurisprudenza della Corte europea, nel soffermarsi sull'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si è più volte pronunciata sulla finalità del diritto riconosciuto all'arrestato alla conoscenza dei motivi della privazione della libertà, sottolineandone proprio lo stretto collegamento con l'altro diritto riconosciuto «ad ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché questo decida, entro brevi termini, sulla legalità della detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale» (cfr., per tutte, caso *Conka v. Belgium*: sentenza 5 febbraio 2002).

Del resto, conclude in certo modo la Suprema Corte, la traduzione dell'ordinanza nel momento in cui è emessa o la nomina di un interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia non sono, invero, fine a se stessi, ma sono strumenti, mezzi per conoscere il contenuto del provvedimento e, quindi, per consentire all'indagato di esercitare effettivamente il diritto di difesa, sicché il giudice, quando proceda, all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 Cpp, può legittimamente astenersi dalla nomina di un interprete per la traduzione dell'ordinanza custodiale se accerti che l'indagato, grazie all'intervento, previsto dalla legge, del direttore dell'istituto penitenziario, ne ha precisa conoscenza, soltanto dalla quale - e ciò anche nel caso in cui l'indagato ha avuto quella conoscenza nell'istituto penitenziario - decorre, come si è detto, il termine per impugnare. Né si obietti, come lo obietta il ricorrente nella memoria, che «l'articolo 94, 1-bis, disp. att. prevede un accertamento sommario, per giunta di carattere amministrativo, che non sfocia in alcun atto del procedimento, che è affidato alla buona volontà del direttore del penitenziario e del quale non è neppure prevista la verbalizzazione». Sarà, in ogni caso, compito del giudice, in sede di interrogatorio di garanzia, rendersi conto se l'indagato ha precisa conoscenza dell'atto e, quindi, di provvedere, eventualmente, alla nomina dell'interprete anche a tal fine. Si può dunque a buon conto sostenere che si potrebbe partire da questa sentenza per rileggere gli articoli del codice di procedura penale italiano alla luce delle Direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE per arrivare ad un recepimento delle stesse nel minor tempo possibile.

